269/2025

SENT. - ORD. N.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

Il Giudice monocratico Cons. Pasquale FAVA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA - ORDINANZA

nel giudizio iscritto al n. **80405** del registro di Segreteria, proposto da XX (CF: omissis), nata a omissis (omissis) il omissis e residente a omissis in Via omissis n. omissis (codice fiscale) elettivamente domiciliata in Roma alla via Flaminia n. 334 presso lo studio degli Avvocati Damaso Pattumelli (codice fiscale PTTDMS67T17H501T) e Daniele Di Bella (codice fiscale DBLDNL79B25H501D), che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti, e che indicano per le comunicazioni di rito l'utenza telefax 06.3232244 e gli indirizzi di posta elettronica certificata: avvdamasopattumelli@cnfpec.it e danieledibella@ordineavvocatiroma.org

contro

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (CF: 80078750587), con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente pro tempore rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Filippo Mangiapane (codice fiscale: MNGFPP64T25F158Q, P.e.c. avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it), con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29

VISTO il decreto presidenziale del 10 luglio 2024, n. 723 di assegnazione del giudizio al Cons. Pasquale Fava.

VISTI il ricorso introduttivo e gli altri atti e documenti di causa;

VISTI gli articoli 165 e 97 del codice di giustizia contabile, 420 e 421 del Codice di procedura civile;

Uditi nel corso dell'udienza pubblica del 22 maggio 2025 l'Avv. Carla Conte, in sostituzione degli Avv.ti Damaso Pattumelli e Daniele Di Bella e l'Avv. Filippo Mangiapane per l'INPS.

PREMESSO

1. Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente prospettando il proprio stato di invalidità fondato su svariate infermità e dopo aver presentato istanza all'INPS, ha chiesto l'accertamento del proprio stato di invalidità in misura superiore al 74% ai fini del riconoscimento dei c.d. contributi figurativi previsti dall'art. 80, comma 3, legge n. 388/2000 (beneficio di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio fino a limite massimo di legge pari a cinque anni).

2. L'INPS, costituitosi ritualmente, ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire in capo alla ricorrente in quanto soggetto ancora in servizio. Nel merito, ha dedotto l'infondatezza del ricorso opponendosi, altresì, all'espletamento della consulenza medico legale *ex adverso* invocata e nominando, ove ammessa, i propri consulenti.

3. Con nota del 21.05.2025 il procuratore di parte ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica (certificato ortopedico ASL RM3 del 7.04.2025; referti RX e RM rispettivamente del 10.04.2025 e del 16.04.2025; certificato esito controllo ortopedico ASL RM3 del 17.04.2025) a sostegno della gravità delle patologie lamentate.

3. All'odierna pubblica udienza, il difensore della parte ricorrente si è riportato ai propri scritti e alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per l'accoglimento del ricorso ed invocando, in via istruttoria, l'espletamento di consulenza medico legale. La difesa dell'INPS ha richiamato i propri scritti, opponendosi alla richiesta consulenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Va preliminarmente delibata l'ammissibilità della domanda veicolata attraverso il ricorso introduttivo.

Sul punto questo Giudice intende dare continuità all'orientamento giurisprudenziale che legittima la domanda tesa all'accertamento dell'invalidità

nei termini utili al positivo ottenimento del beneficio in parola (Cass. 04-02-2009, n. 2691; Cass. 16-07-2003, n. 11161; Cass. 22-06-2002, n. 9146). La Suprema Corte, richiamando precedenti pronunce, ha chiarito: "*che con sentenze nn. 9146/02 e 11161/03 questo giudice di legittimità, ha ritenuto ammissibile l'azione di mero accertamento dello stato invalidante a prescindere da qualsiasi domanda di erogazione di una determinata prestazione, ben potendosi configurare l'interesse ad agire in relazione ad uno "status", quale quello di invalidità totale, potenzialmente produttivo di una serie indeterminata di diritti ricollegata dall'ordinamento alla condizione fisica dell'invalido*" (Corte di cassazione 2691 del 4.02.2009).

Tale orientamento ha trovato recente ed ulteriore conferma con l'ordinanza 4833 del 16.02.2023 nella quale la Cassazione, in continuità con la pronuncia del 15 settembre 2021 n. 24953, ha argomentato che proprio "*lo spessore e la oggettiva rilevanza che il diritto positivo riconosce alla situazione del soggetto nei cui confronti risulti accertato l'handicap, ovvero a chi dello stesso si prenda stabilmente cura, a conferire all'handicap la peculiarità di una fattispecie completa e non frazionata che restituisce, successivamente e nell'arco dell'intera esistenza quotidiana, alla persona da tutelare una variegata gamma di strumenti giuridici atti a tentare di colmare i divari che l'inserimento sociale determina*".

Il soggetto che si trova in condizione di disabilità, del resto, riceve tutela nella nostra Costituzione e nelle fonti sovranazionali con disposizioni improntate all'obiettivo di piena ed effettiva integrazione della persona disabile (cfr. art. 26 della Carta dei diritti fondamenti dell'Unione Europea - c.d. Carta di Nizza).

In tal senso, la Suprema corte ha sottolineato come l'azione per il riconoscimento dell'handicap grave non verte esclusivamente sull'accertamento di una mera condizione di invalidità improduttiva di effetti, bensì è tesa all'accertamento di una condizione soggettiva in cui versa la persona che ha diritto a vedersi riconosciuto tale status anche se ad esso non consegua l'ottenimento immediato di un beneficio, ma per il sol fatto di poter accedere a tutte quelle misure predisposte dallo Stato tese proprio al raggiungimento dell'uguaglianza sostanziale.

L'odierna domanda può e deve, quindi, essere delibata quand'anche la ricorrente sia ancora in servizio.

2. – Venendo al merito, deve ricordarsi che l'art. 80, comma 3, della legge 388/2000 (applicabile al caso di specie) statuisce quanto segue: "*A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta* ***un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra****, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni,* ***è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa***";

È necessario, quindi, accertare se la ricorrente possegga o meno un'invalidità superiore al 74%, ai fini di consentirle l'accesso al beneficio invocato.

RITENUTO

che, per l'esatta definizione della questione in esame, di natura tecnica medico legale, sia necessario acquisire motivato parere di un qualificato organo sanitario pubblico, che si individua nel Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa, Sezione Speciale presso la Corte dei conti al quale si chiede pertanto di esprimersi, previa eventuale visita diretta della ricorrente e alla luce della documentazione medica in atti nonché di ogni altra documentazione che lo stesso organo consulenziale ritenga necessario acquisire, in ordine al seguente quesito: "***Se le infermità da cui la ricorrente è affetta, da qualificare correttamente, determino o meno invalidità superiore al 74 per cento, specificando il grado e la relativa decorrenza (ovverosia il momento in cui sia stata raggiunto il predetto grado di invalidità rilevante ex lege)***".

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, affermata l'ammissibilità della domanda avanzata dalla difesa di parte resistente e, sospeso ogni ulteriore giudizio sul rito e sul merito,

ORDINA

al Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa, Sezione Speciale presso la Corte dei conti, previa eventuale visita diretta della ricorrente (in base alle valutazioni dell'organo tecnico) e con le garanzie del contraddittorio, con facoltà per le parti costituite di farsi assistere da un consulente di fiducia, esprima il proprio motivato parere sul quesito formulato in parte motiva.

L'Organo procedente provvederà a comunicare alle parti costituite o, se già nominati, ai propri consulenti tecnici, giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali ed è autorizzato a chiedere tempestivamente all'Amministrazione interessata copia di ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini del richiesto adempimento istruttorio, trasmettendo unitamente al parere la documentazione acquisita. Con facoltà per la parte ricorrente di esibire o produrre direttamente al suddetto organo di consulenza, in occasione della visita diretta, perizie e certificazioni mediche.

FISSA

per l'espletamento dell'incarico de quo i seguenti termini:

- **30 luglio 2025** per l'inizio delle operazioni peritali;
- **30 ottobre 2025**, per la trasmissione, ad opera del Collegio Medico Legale incaricato, di uno schema della propria relazione medico legale alle parti ovvero, se nominati, ai loro consulenti tecnici;
- **27 novembre 2025**, per eventuali osservazioni e conclusioni delle parti o, se nominati, dei loro consulenti tecnici;
- **28 gennaio 2026**, per il deposito in Segreteria della relazione finale, in cui il Collegio Medico Legale incaricato dia conto delle osservazioni e delle conclusioni delle parti o dei loro consulenti tecnici e prenda specificamente posizione su di esse;

MANDA

alla Segreteria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite e la trasmissione al Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa, Sezione Speciale presso la Corte dei conti, di copia della presente ordinanza unitamente a:

- copia del ricorso introduttivo e della documentazione sanitaria allegata;
- copia della memoria di parte resistente e dei documenti allegati.

Spese riservate al merito.

Rinvia il giudizio a nuovo ruolo, in attesa dell'espletamento delle disposte operazioni peritali.

Così deciso nella camera di consiglio del 22 maggio 2025.

Il Giudice

Cons. Pasquale Fava

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 23.05.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
23.05.2025 12:14:26
GMT+02:00